

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

Presidenza del Presidente
TRABUCCHI

La seduta inizia alle ore 16.

La Giunta si riunisce in seduta pubblica per la discussione della elezione contestata del senatore Francesco Stefanelli, proclamato nella Regione della Puglia.

Dopo la relazione del senatore Ricci, parla il resistente, senatore Francesco Stefanelli.

Quindi la Giunta, riunitasi in Camera di consiglio, adotta la seguente deliberazione:

« La Giunta delle elezioni

in sede di esame della elezione contestata del senatore Francesco Stefanelli, nella Regione della Puglia; elezione dichiarata contestata dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 29 luglio 1969;

esaminati gli atti prodotti in questa sede nell'interesse del senatore Stefanelli;

letti gli articoli 66 della Costituzione; 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64; 81 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato dalla legge 28 aprile 1967, n. 262; 15 del Regolamento del Senato della Repubblica; 11 e 14 del Regolamento della Giunta delle elezioni, in vigore ai sensi della deliberazione adottata dal Senato nella seduta del 5 giugno 1968;

letti inoltre l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e gli articoli 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

delibera

di proporre al Senato che — ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal senatore Stefanelli in ordine all'articolo 87 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, con riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione — proceda all'annullamento della elezione del senatore Francesco Stefanelli nella Regione della Puglia ».

La seduta termina alle ore 18,30.

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

Presidenza del Presidente
TESAURO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Pucci e per il turismo e lo spettacolo Zannini.

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Fabiani propone di inserire quanto prima all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei sena-

tori Pieraccini ed altri, concernente provvidenze in favore degli amministratori locali (858); ove la Commissione, poi, lo ritenesse opportuno, si potrebbe senz'altro chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore Maier si associa alla proposta e suggerisce di includere altresì nell'ordine del giorno della Commissione l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Arena ed altri, recante modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (638); infine, sollecitata la ripresa dell'esame del disegno di legge di sua iniziativa, concernente l'estensione ad alcune categorie del personale dipendente dagli enti locali delle disposizioni sul collocamento a riposo contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459 (62), l'oratore deplora che la Commissione sia tenuta all'oscuro dell'andamento delle trattative sui provvedimenti delegati di riforma della pubblica Amministrazione.

Dal canto suo, il senatore Gianquinto si dichiara d'accordo con la proposta del precedente oratore e chiede al Presidente di invitare il ministro Gatto a fornire alla Commissione notizie e chiarimenti sulle varie fasi delle trattative; chiede inoltre al Presidente di stabilire quanto prima l'inizio della discussione dei numerosi disegni di legge pendenti dinanzi alla Commissione ed aventi carattere di estrema importanza: per accelerare i lavori gli appare infine indispensabile che la Commissione stessa tenga almeno due sedute alla settimana.

Dopo che il senatore Illuminati ha chiesto al Presidente la sollecita discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri in materia elettorale (668), il presidente Tesauro replica ampiamente ai precedenti oratori fornendo le notizie richieste ed assicurandoli circa la doverosa considerazione delle proposte avanzate.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o

razziali e dei loro familiari superstiti » (717), d'iniziativa dei deputati Di Primio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il senatore Schiavone riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge.

Il sottosegretario Pucci informa la Commissione che il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione ha espresso parere contrario sul provvedimento, per motivi di principio, e cioè per non pregiudicare l'immissione di forze nuove nelle carriere amministrative.

Il senatore Bisori obietta che, dato il limitatissimo numero dei beneficiari del disegno di legge, nessun allarme dovrebbe provocare l'approvazione di esso; ricorda poi che, in una precedente seduta, lo stesso rappresentante del Governo delegato per materia a partecipare ai lavori della Commissione, ha finito per convincersi dell'opportunità di approvare il provvedimento.

Il senatore Caleffi si associa, dichiarando che gli appare incomprensibile l'atteggiamento del Governo — favorevole alla Camera dei deputati, contrario al Senato — su un disegno di legge che interessa pochissime persone, altamente benemerite.

Successivamente il senatore Maier chiede al rappresentante del Governo se sarebbe disposto a consentire il mantenimento in servizio dei beneficiari, in soprannumero.

Il sottosegretario Pucci chiede un breve rinvio della discussione, che consenta al Governo di approfondire lo studio del problema.

Dopo breve intervento del senatore Del Nero, che dichiara di accogliere a malincuore la proposta di rinvio, dato l'alto valore morale del disegno di legge con il quale si intende dare un doveroso riconoscimento alla categoria, prendono la parola i senatori Gianquinto, Caleffi e Bisori e si decide di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione.

« Abrogazione del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 157, recante modalità per il rilascio del certificato di cittadinanza alle persone residenti nei comuni dell'Alto Adige e in alcuni comuni

della provincia di Belluno » (818), d'iniziativa dei senatori Volgger e Brugger.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Dalvit illustra il disegno di legge e ne raccomanda l'approvazione; precisa, peraltro, che appare opportuno sostituire nell'articolo unico le parole: « in alcuni comuni della provincia di Belluno » con le altre « in alcuni comuni delle provincie finitime ».

Dopo che il sottosegretario Pucci si è dichiarato d'accordo con la proposta del relatore, la Commissione approva l'articolo unico nella seguente formulazione: « È abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, numero 157, sulle modalità per il rilascio del certificato di cittadinanza alle persone nate nei comuni dell'Alto Adige e in alcuni comuni delle provincie finitime ».

IN SEDE REFERENTE

« Modifica all'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 » (362), d'iniziativa dei senatori Magno ed altri.

(Esame e rinvio).

Il senatore Murmura riferisce ampiamente sul disegno di legge, precisando i motivi di fatto e di diritto che lo inducono a manifestare parere non favorevole all'approvazione di esso.

Il senatore Maier fa presente che forse sarebbe opportuno abbinare l'esame del provvedimento con quello di altro disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri, pure recante modificazioni all'articolo 15 del testo unico in titolo.

Dopo che il Presidente ha rilevato che si tratta di due provvedimenti concernenti diversa materia, prende la parola il sottosegretario Pucci, il quale dichiara di concordare col relatore circa l'opportunità di non approvare il disegno di legge, che può dar luogo alla perpetuazione di abusi e di privilegi.

Segue un intervento del senatore Dalvit; il senatore Gianquinto chiede quindi un

breve rinvio dell'esame e la Commissione, unanime, accoglie la proposta.

« Norme sui concorsi a posti di personale sanitario dei laboratori provinciali di igiene e profilassi » (627), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri.
(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Treu, si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge che peraltro, a suo avviso, andrebbe modificato formalmente.

Il senatore Del Nero dichiara di accogliere la proposta di modificazione del relatore, mentre i senatori Dalvit, Murmura e Signorello invitano la Commissione ad esprimersi in senso favorevole al passaggio del disegno di legge in sede deliberante.

Avendo peraltro il sottosegretario Pucci chiesto un breve rinvio per un più meditato studio della questione, si decide di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,55.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Cipolla, per il reato di radunata sediziosa (articolo 655 del Codice penale) » (Doc. IV, n. 3).
(Esame).

Riferisce il senatore Fenoaltea, il quale propone di non accogliere la richiesta di autorizzazione a procedere, data la natura squisitamente politica dei fatti imputati al senatore Cipolla.

Aderendo alla tesi del relatore, la Commissione gli dà mandato di predisporre la relazione nei termini da lui proposti.

« **Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale** » (676), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si inizia l'esame degli articoli.

All'articolo 1 il senatore Leone propone ed illustra un suo emendamento sostitutivo di una parte del primo comma, consistente nel sostituire il periodo: « due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente alla avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato », con l'altro: « due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri scelti tra i professori ordinari di procedura penale o diritto penale e gli avvocati iscritti nell'albo per il patrocinio innanzi alla Corte di cassazione ».

Nel corso del breve dibattito che si apre sulla proposta del relatore e, conseguentemente, sulla composizione della Commissione prevista all'articolo 1, intervengono i senatori Filetti, Finizzi, Follieri, Coppola, Lugnano, Di Benedetto, Tomassini nonché il presidente Cassiani (il quale esprime qualche perplessità sul numero dei professori universitari — a suo avviso eccessivo — che dovrebbero far parte della citata Commissione, secondo la proposta del senatore Leone).

Dopo una breve replica del senatore Leone (che si dice disposto a modificare il proprio emendamento), il relatore, senatore Zuccalà, propone che sia redatto resoconto stenografico dei dibattiti in Commissione sul provvedimento in esame (per agevolare il Governo nell'interpretazione dei principi di delega) ed esprime perplessità sull'emendamento Leone, suggerendo, dal canto suo, un'integrazione della Commissione, mediante l'inserimento in essa, su designazione del Ministro di grazia e giustizia, di due rappresentanti della categoria dei cancellieri. Anche l'altro relatore, senatore Salari, dichiara di non condividere la proposta del senatore Leone e di ritenere opportuno l'inserimento

nella Commissione dei rappresentanti dei cancellieri.

Replica il sottosegretario Dell'Andro, il quale difende il testo governativo del disegno di legge, che secondo il suo avviso è stato redatto tenendo presenti ragioni di equilibrio e di coordinamento tra le varie competenze.

Il senatore Leone dichiara, quindi, di modificare il proprio emendamento, nel senso che dei due membri designati dal Presidente del Consiglio uno vada scelto tra i professori universitari ordinari di procedura penale ed uno tra gli avvocati iscritti nell'albo per il patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore Coppola, l'emendamento non è accolto dalla Commissione, la quale approva il testo governativo dell'articolo 1 senza modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta, su proposta del senatore Lugnano, il quale fa presente gli impegni del Gruppo comunista, relativi al dibattito in Assemblea sulle locazioni.

La seduta termina alle ore 11,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

Presidenza del Presidente
BATTISTA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Donati.

La seduta è aperta alle ore 10,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Ridimensionamento dei poligoni dell'Unione italiana tiro a segno per il tiro con armamento di calibro ridotto** » (621), d'iniziativa del senatore Pelizzo ed altri.

(Rinvio della discussione).

La Commissione rinvia la discussione del disegno di legge per l'assenza del relatore,

senatore Berthet, impossibilitato ad intervenire alla seduta per motivi di salute.

« **Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori** » (673), d'iniziativa dei deputati Mattarelli e Fornale, approvato dalla Camera dei deputati. (Rinvio del seguito della discussione).

Il Presidente informa che il relatore, senatore Cagnasso, impedito a partecipare alla seduta per il contemporaneo impegno presso un altro organo del Senato, ha prospettato l'opportunità di un rinvio della discussione per un più approfondito studio della materia, secondo le indicazioni emerse nel dibattito in Commissione.

La Commissione concorda su tale richiesta.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza** » (250), d'iniziativa dei senatori Anderlini ed altri;

« **Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza** » (769), d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri. (Rinvio del seguito dell'esame).

Prendono brevemente la parola, su questioni di ordine procedurale, i senatori Albarello, Darè, Burtulo, Borsari, Pelizzo e Rosa.

In particolare, il senatore Darè propone che la Commissione prosegua l'esame dei disegni di legge nella prossima seduta, in attesa del ristabilimento del relatore, senatore Berthet — al quale invia un caloroso augurio — col proposito di concludere in tale riunione l'esame generale e di provvedere subito dopo a nominare il Comitato proposto dal relatore per la stesura di un testo unificato.

Dopo una dichiarazione del senatore Borsari, favorevole alla proposta, la Commissione rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10,50.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Borghi e per il tesoro Picardi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente richiama l'attenzione della Commissione sull'urgenza di alcuni disegni di legge, quali quello relativo alle norme sulla programmazione economica (n. 180), quelli riguardanti i fondi di investimento (nn. 361 e 857-*Urgenza*) e quello riguardante le società finanziarie (n.128).

Egli sottolinea la necessità di proseguire o affrontare l'esame di tali provvedimenti, al fine di evitare che nell'opinione pubblica si crei l'impressione di una negligenza della Commissione.

Il senatore Zugno riferisce brevemente sui lavori della Sottocommissione incaricata dell'esame del disegno di legge n. 180, che non è riuscita ancora a raggiungere un accordo. Il Presidente propone che la Sottocommissione si riunisca nel pomeriggio di oggi e che l'esame del disegno di legge n. 180 sia comunque ripreso nella prossima settimana dalla Commissione plenaria. La proposta è accolta.

Il Presidente propone quindi che nella prossima settimana la Commissione inizi anche l'esame dei disegni di legge sui fondi di investimento ed invita il relatore Belotti a valutare approfonditamente il parere espresso in proposito dalla 9^a Commissione.

Dopo che il senatore Bertoli ha chiesto se i gruppi della maggioranza sono tutti concordi nel volere che si esamini il disegno di legge istitutivo dei fondi di investimento indipendentemente dalla riforma delle società per azioni, il senatore Belotti dichiara di essere pronto a riferire e suggerisce che, nella prossima settimana, si svolga una discussione di carattere generale, dopo la qua-

le si dovranno esaminare le singole disposizioni riguardanti i fondi di investimento. Tale proposta è accolta dalla Commissione, mentre il sottosegretario Picardi ricorda la importanza e l'urgenza del disegno di legge n. 909 riguardante la finanza locale, che dovrebbe essere approvato entro l'anno, al fine di soddisfare la viva attesa dei comuni e delle provincie. Il senatore Bertoli dichiara che i senatori comunisti chiederanno la rimessione all'Assemblea di tale provvedimento, assegnato in sede redigente alla Commissione, se non si raggiungerà l'accordo su alcuni punti da essi ritenuti fondamentali. Il sottosegretario Picardi replica osservando che tutti i gruppi politici avevano raggiunto alla Camera dei deputati un accordo sul disegno di legge, al punto che era stato possibile ottenere l'assegnazione in Commissione in sede legislativa; il Governo, pur non avendo una posizione preconcetta nei confronti della modificabilità del provvedimento, non può consentire che si venga nuovamente a porre in discussione tutto l'accordo già raggiunto.

Il Presidente, annunciando che sul disegno di legge n. 909 riferirà il senatore Oliva, suggerisce la costituzione di un apposito comitato.

Il senatore Banfi si dichiara d'accordo su tale proposta, a condizione che al comitato siano demandati soltanto i punti concreti di disaccordo, che dovranno essere preventivamente individuati attraverso un dibattito in Commissione; altrimenti, egli conclude, il comitato diverrà uno strumento per porre nuovamente in discussione tutto il disegno di legge. Contrario alla proposta del Presidente si dichiara il senatore Bosso, mentre il senatore Buzio sottolinea l'esigenza di procedere rapidamente, in quanto gli enti locali hanno già predisposto i bilanci sulla base delle provvidenze previste dal disegno di legge.

La Commissione stabilisce quindi di soprassedere alla nomina del comitato e di iniziare l'esame del disegno di legge n. 909 nella seduta di giovedì della prossima settimana.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Contributo statale nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379** » (669).

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti al disegno di legge).

Il presidente Martinelli ricorda che la Sottocommissione per i pareri ha già trasmesso parere favorevole sul disegno di legge attualmente in discussione alla 9^a Commissione, che ha sospeso i propri lavori di fronte alla presentazione, da parte del Governo, di un emendamento che importa la maggiore spesa di un miliardo per l'esercizio 1971, al fine di consentire alla 5^a Commissione di esprimere il proprio parere su tale maggiore spesa. Egli propone quindi che la Commissione si pronunci favorevolmente sull'emendamento in considerazione del fatto che si tratta di una spesa gravante su un esercizio futuro e di portata tale da non incidere sull'equilibrio generale del bilancio.

Tale proposta è accolta dalla Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria** » (744).

(Discussione e approvazione).

Introduce il dibattito il relatore Efsio Corrias, che ricorda come al notevolissimo e persistente incremento del consumo di sale per usi industriali verificatosi nel dopoguerra si sia dovuto far fronte consentendo, nel 1966, l'importazione di sale da parte dei privati e la produzione in Sicilia e in Sardegna dello stesso prodotto sempre da parte dei privati, oltrechè incrementando la produzione del Monopolio.

L'inserimento dei privati sul mercato del sale ha finito col porre il Monopolio in condizione di inferiorità, in quanto esso si trova a distribuire la propria produzione in condizioni eccessivamente rigide, sia dal punto di vista delle quantità sia da quello dei

prezzi, dato che l'Amministrazione dei Monopoli non può concedere dilazioni di pagamento nè far variare, sia pure entro determinati limiti, il prezzo in relazione alle quantità acquistate. A tale difficoltà si propone di ovviare il disegno di legge, che consente la vendita di sale a grossisti da parte del Monopolio nonchè la concessione di agevolazioni di pagamento. Il relatore ne chiede quindi l'approvazione.

Il senatore Bertoli manifesta perplessità sulla possibilità che il Monopolio venda sale a dei grossisti, i quali potrebbero trarre vantaggi da una sorta di oligopolio nella distribuzione.

Il senatore Banfi obietta che, pur essendo legittimi i dubbi sollevati dal precedente oratore, è opportuno fare affidamento sul senso di responsabilità dell'Amministrazione dei Monopoli, mentre il senatore Soliano si associa alle osservazioni del senatore Bertoli. L'argomento del senatore Banfi è ripreso a sua volta dal relatore, il quale aggiunge che, consentendo la vendita ai grossisti, si pone l'Amministrazione dei monopoli sullo stesso piano degli importatori e produttori privati. L'esigenza di una razionalizzazione della distribuzione del sale per usi industriali attraverso i grossisti è sottolineata anche dal senatore Bosso, nonchè dal sottosegretario per le finanze Borghi. Quest'ultimo osserva che l'intermediazione dei grossisti andrà soprattutto a favore delle piccole e medie industrie, le quali, nella situazione attuale, risentono in misura eccessiva della incidenza dei costi di distribuzione. L'oratore aggiunge quindi che i grossisti operano in regime di concorrenza tra loro e non possono quindi acquisire posizioni privilegiate di rendita; egli chiede infine alla Commissione di approvare il disegno di legge.

Dopo che il Presidente ha manifestato il suo assenso al disegno di legge, i senatori Bertoli e Li Vigni, parlando per dichiarazione di voto, annunciano l'astensione dei Gruppi comunista e del PSIUP sull'articolo 1 e sul complesso del disegno di legge nonchè il voto favorevole sugli articoli 2 e 3. Infine, la Commissione approva senza dibattito i tre articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

« Conferimento agli Istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni » (440), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Cerami, ricordando i precedenti legislativi relativi ai fondi di rotazione di Istituti di credito meridionali nonchè al funzionamento degli stessi fondi. Il provvedimento all'esame, egli prosegue, si propone di trasferire i fondi di rotazione agli Istituti, sempre per le stesse finalità di credito agevolato alla piccola e media industria, conseguendo uno snellimento delle procedure per la concessione dei mutui. Egli conclude chiedendo l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Bertoli, rilevando che si tratta di trasferire delle disponibilità dai fondi di rotazione alla dotazione degli Istituti di credito meridionale, chiede che la discussione venga rinviata in modo che il Governo possa fornire dati precisi sulla situazione degli Istituti stessi, situazione che, a quanto gli risulta, non è del tutto soddisfacente, almeno per quanto riguarda l'Isveimer.

Il sottosegretario Picardi replica precisando che il disegno di legge si prefigge soprattutto di snellire le procedure per la concessione dei mutui ed osserva che pertanto la richiesta di rinvio formulata dal senatore Bertoli non appare pertinente in quanto riguarda un problema completamente diverso, quale è quello della situazione dell'Isveimer.

Il senatore Bosso rileva che l'alleviamento delle procedure può andare a discapito della serietà delle scelte di industrializzazione per le quali vengono concessi i mutui, mentre il senatore Parri, pur concordando sull'utilità del provvedimento ai fini della industrializzazione del Mezzogiorno, afferma che, nel complesso, l'opera degli Istituti di credito meridionali non è soddisfacente e si associa quindi alla richiesta del senatore Bertoli per una discussione generale sul funzionamento degli Istituti e sulle direttive da impartire ad essi. Anche il senatore Banfi manifesta un orientamento analogo e sottolinea la necessità di approfondire i criteri in

base ai quali sono concessi i finanziamenti, dato che si sono verificati numerosi casi in cui tali finanziamenti sono stati concessi ad operazioni economicamente non valide. La richiesta del senatore Bertoli è appoggiata, sulla base di analoghe argomentazioni, anche dal senatore Li Vigni. Il senatore Biaggi propone quindi che sulla questione degli Istituti di credito meridionali venga indetta una udienza conoscitiva, proposta che è criticata dal senatore Andò con l'osservazione che un'iniziativa del genere potrebbe avere un effetto frenante e che sarebbe più opportuno invitare il Ministero del tesoro a esercitare il suo controllo.

Il presidente Martinelli rileva che il disegno di legge, migliorando il funzionamento degli Istituti dovrebbe essere rapidamente approvato; d'altra parte, egli prosegue, le argomentazioni sollevate da alcuni oratori meritano una risposta da parte del Governo. Il sottosegretario Picardi osserva che il rinvio è legato a valutazioni di politica economica generale, che superano la portata del provvedimento, mentre il Presidente solleva la questione della attuale situazione dei fondi di rotazione in relazione alle perdite registrate per precedenti operazioni.

Dopo interventi dei senatori Bertoli, Bosso e Oliva su tale questione, la Commissione stabilisce di riprendere la discussione del disegno di legge nella seduta di venerdì della prossima settimana.

« Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta sull'entrata relativa agli oli vegetali » (565), d'iniziativa del deputato Curti, approvato dalla Camera dei deputati;

« Modifica degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, concernente la correzione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione » (813), d'iniziativa del senatore Salari. (Discussione e rinvio).

Riferisce ampiamente il senatore Zugno, ricordando i precedenti legislativi della materia e sottolineando il carattere di interpretazione autentica del disegno di legge n. 565. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 813, il relatore chiarisce che esso

si propone anche di recepire alcuni rilievi mossi in sede comunitaria al regime tributario degli oli greggi di semi. Inoltre, egli rileva che i due disegni di legge coincidono soltanto parzialmente, per cui occorrerebbe giungere ad un testo unificato, facendo in proposito precise proposte. Egli prospetta infine anche l'eventualità che la Commissione decida di tenere disgiunte le due proposte, facilitando la conclusione dell'iter del disegno di legge n. 565, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo che il senatore Biaggi ha sottolineato la complessità della materia, soprattutto in relazione alla prospettiva della istituzione dell'i.v.a., il senatore Li Vigni dichiara che i due provvedimenti dovrebbero procedere separatamente, in quanto il disegno di legge n. 565 risolve un problema di notevole urgenza.

Il relatore Zugno precisa che la Giunta consultiva per gli affari europei ha espresso un parere che solleva notevoli problemi riguardo al disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari, per cui egli suggerisce di approvare il provvedimento n. 565 e di dedicare al disegno di legge n. 813 un più approfondito esame, in modo da escluderne al momento della approvazione le parti già regolate dal disegno di legge n. 565.

Tale conclusione è condivisa dal senatore Bosso e dal Sottosegretario Borghi; quest'ultimo propone che nell'articolo unico del disegno di legge n. 565 sia inserita una espressione dalla quale risulti chiaramente che il trattamento agevolato è riservato soltanto agli oli greggi prodotti ed importati soltanto quando siano direttamente raffinati da parte dell'acquirente o dell'importatore in modo da escludere dall'agevolazione altri passaggi.

Su tale questione si apre un dibattito nel quale intervengono il Presidente, i senatori Soliano, Oliva, Andò, Salari, il relatore Zugno ed il sottosegretario Borghi. Quest'ultimo, di fronte ad una richiesta del senatore Oliva volta a stabilire se l'introduzione dell'emendamento suggerito dal Governo alteri il carattere di interpretazione autentica del disegno di legge n. 565, chiede alla Commissione un rinvio alla seduta di doma-

ni. La richiesta è accolta dalla Commissione, la quale stabilisce anche di approfondire ulteriormente il disegno di legge n. 813, rinviandolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Ferrari-Aggradi.

La seduta ha inizio alle ore 16,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Sotgiu propone a nome dei senatori comunisti, per sveltire le procedure d'esame del provvedimento sulla riforma dell'ordinamento universitario, di deferire senz'altro gli argomenti ancora da affrontare — dopo una loro breve ricognizione — al Comitato di redazione: la Commissione plenaria esaminerà i singoli testi normativi, man mano che su di essi si sarà giunti ad una conclusione nella sede predetta. Secondo il senatore Sotgiu, una tale riduzione dei tempi di discussione, potrebbe anche consentire di esaurire i lavori sulla riforma universitaria entro la fine dell'anno. Con tale proposta (dice il senatore Sotgiu) i senatori comunisti intendono anche confermare la loro disponibilità a contribuire al dibattito in corso ed alla sua utile e tempestiva conclusione.

Ha quindi la parola il Ministro della pubblica istruzione: egli ringrazia il precedente oratore per le precisazioni fornite, esprimendo la sua personale preoccupazione per qualche notizia non controllata che, sull'andamento dei lavori della Commissione, è dato leggere su taluni organi di stampa.

Si associa il presidente Russo.

Sulla proposta procedurale del senatore Sotgiu, indi, si pronunciano favorevolmente i senatori Spigaroli e Codignola; i senatori Premoli, Dinaro e Antonicelli dichiarano che non vi si opporranno, pur esprimendo delle riserve circa la sua idoneità a consentire l'approfondimento desiderabile sui temi dibattuti; il senatore Romano, infine, chiarisce che per quanto su singoli argomenti la posizione dei senatori comunisti possa anche essere di consenso nei confronti delle soluzioni adottate, peraltro, essi si riservano il giudizio politico complessivo, il quale evidentemente — egli dice — non potrà essere formulato se non al compimento dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

« **Disposizioni transitorie sui concorsi per i docenti universitari e per le abilitazioni alla libera docenza** » (873-bis), d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo, risultante dallo stralcio dell'articolo 6 del disegno di legge recante provvedimenti urgenti per l'Università (numero 873), stralcio accolto, in sede deliberante, dalla Commissione, nella seduta del 30 ottobre 1969, e quindi trasferito alla sede referente.

Ha innanzitutto la parola il senatore Codignola; ricordando brevemente i precedenti, l'oratore si dichiara ancora fermo nella persuasione che sia stato un errore continuare a bandire i concorsi universitari con i vecchi sistemi, dai quali, a suo avviso, non si può non aspettare un indiretto rafforzamento delle posizioni tradizionali del mondo universitario, che la riforma vuole invece rinnovare.

Il senatore Codignola si dice peraltro costretto a prendere atto dell'esito negativo riservato alle sue richieste in questa direzione e quindi a consentire con una revisione della sua iniziale proposta di blocco dei concorsi a cattedre, per posti di aggregato e per le abilitazioni alla libera docenza. Avverte che, in dipendenza di ciò, presenterà un testo sostitutivo dell'articolo unico del

disegno di legge in esame: con esso proporrà che i bandi dei concorsi a cattedre universitarie, di quelli per posti di aggregato e degli esami per l'abilitazione alla libera docenza siano emanati, a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, nel mese di dicembre di ciascun anno (nella previsione — egli spiega — che per il dicembre 1970 possano già essere in applicazione le norme del nuovo ordinamento universitario); mentre confermerà con successiva norma il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1, e cioè l'abolizione della terna per i concorsi di assistente ordinario e la sua sostituzione con il vincitore unico.

Il senatore Codignola precisa poi che si riserva di presentare altri due emendamenti: con il primo proporrà di spostare la decorrenza prevista dall'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per le nomine e i trasferimenti dei professori universitari di ruolo, dal 1° novembre al 31 dicembre di ciascun anno (e ciò per rendere applicabile in tutti i casi l'estensione da due a tre anni della validità della terna dei vincitori di cattedre universitarie, già stabilita con l'articolo 4 del disegno di legge n. 873 approvato il 30 ottobre); con il secondo suggerirà di disporre che siano sospesi, fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, la creazione ed il riconoscimento di nuove istituzioni universitarie, salve facendo le ipotesi delle iniziative promosse nella stessa località in cui ha sede l'Università interessata.

Concludendo, l'oratore sottolinea il valore politico generale delle sue proposte, le quali esprimono ferma fiducia nella capacità e nella volontà politica del Senato di portare a termine rapidamente l'attesa riforma dell'ordinamento universitario.

Segue il dibattito: vi prendono parte i senatori Carraro, Spigaroli, Piovano, Dinaro, Premoli e Garavelli.

Anche il senatore Carraro ricorda i precedenti dibattiti e le rispettive prese di posizione in ordine soprattutto al blocco dei concorsi; si dichiara ora consenziente con gli emendamenti annunciati dal senatore Codignola, che mettono l'accento soprattutto (egli nota) sul differimento dei termini, non

creano incertezze sul futuro e non determinano pericolose situazioni di pressione da parte di quanti si trovano nella legittima aspettativa di concorrere. Accenna soltanto alla necessità di integrare la normativa ventilata con una disposizione che sposti anche il termine entro cui le Università dovranno chiedere i bandi dei concorsi (egli propone che tale richiesta debba essere formulata entro il mese di settembre).

Quanto poi ad una ulteriore proposta del senatore Codignola tendente a prendere in considerazione anche la situazione dei « ternati » già nominati, quindi dimissionari ed ora aventi diritto ad essere riammessi nei ruoli, si domanda se non sia più opportuno affrontare l'argomento — che definisce degno di attento esame — in sede di norme transitorie sulla immissione in ruolo dei docenti universitari nell'ambito della prima applicazione della riforma.

L'oratore precisa, infine, in ordine al fermo dell'istituzione di nuove Università e facoltà universitarie, che esso andrà disposto in coerenza con l'impegno già assunto dal Ministro di non mettere in istruttoria nuove richieste in materia, al fine di prevenire, nelle more dell'attuazione della riforma, il sorgere di iniziative non idonee.

Il senatore Spigaroli si sofferma a sua volta su quest'ultimo argomento: egli dichiara che i senatori democratici cristiani intenderanno la disposizione accennata — secondo le ricordate dichiarazioni del ministro Ferrari-Aggradi — nel senso che non potranno aver corso quelle proposte sulle quali il Consiglio superiore della pubblica istruzione non si sia ancora pronunciato favorevolmente. Si riserva di presentare, su tale punto, un ordine del giorno.

Il senatore Piovano, nel sottolineare la necessità di fornire all'Università un adeguato organico di docenti, e nel dare atto, d'altra parte, anche dell'esigenza di superare i vigenti metodi di concorso, giudica del massimo interesse le proposte del senatore Codignola, il cui spirito dice in gran parte condiviso dai senatori comunisti; essi peraltro nutrono qualche perplessità e non escludono che i tempi siano maturi per procedere

ad una larga immissione di docenti che abbiano titolo ad insegnare all'Università, sulla base tuttavia di nuove procedure concorsuali.

L'oratore accenna anche alla esigenza di una particolare chiarezza sull'interpretazione della disposizione relativa al blocco delle nuove istituzioni universitarie ed infine fa presente l'opportunità che su tutti questi argomenti sia dato tempo per una breve riflessione.

Si associa il senatore Antonicelli.

Il senatore Dinaro, nel prendere atto delle proposte formulate dal senatore Codignola, esprime l'avviso che con esse, implicitamente, venga riconosciuto quel tanto di arbitrario da lui sempre riscontrato nelle procedure seguite a proposito dei bandi di concorso. Ciò premesso, di fronte al nuovo testo, dichiara di ritenere ormai superata la propria posizione negativa nei confronti dell'articolo stralciato, e si dice invece contrario al fermo delle nuove istituzioni universitarie, in cui ravvede un giudizio negativo e sommario sulle iniziative dei singoli e degli enti pubblici, che invece meriterebbero di essere partitamente vagliate; ed infine annuncia che i senatori del MSI non si opporranno ad una eventuale richiesta di trasferimento di sede.

Il senatore Premoli si dichiara favorevole alle norme proposte dal senatore Codignola, salvo per quanto riguarda il blocco delle nuove istituzioni, su cui si asterrà: avverte a sua volta che non si opporrà ad un'eventuale richiesta di assegnazione in sede deliberante.

Il consenso dei senatori socialisti unitari è manifestato dal senatore Garavelli.

La Commissione quindi prende in esame la proposta di rinvio formulata dai senatori comunisti. Dopo alcune precisazioni dei senatori Piovano e Sotgiu sulla portata della richiesta e dopo interventi dei senatori Arnone, Fortunati, Carraro e Spigaroli, nonché del relatore, si conviene che, sul disegno di legge, il dibattito verrà ripreso nella prima seduta che la Commissione terrà nella prossima settimana.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

INDUSTRIA (9°)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

Presidenza del Presidente

ZANNIER

Intervengono il Ministro del commercio con l'estero Misasi ed il sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato Lattanzio.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

SULLA QUESTIONE DELL'AUMENTO DEL PREZZO DELLO ZUCCHERO

Il senatore Piva, dopo aver affermato che il recente aumento del prezzo dello zucchero è assolutamente ingiustificato, chiede che il Governo informi la Commissione circa i provvedimenti che intende adottare per consentire un ritorno del prezzo dello zucchero al livello precedente; chiede inoltre se il Ministero dell'industria è disposto a partecipare alla Conferenza nazionale per lo zucchero, da più parti sollecitata.

Dopo un breve intervento del senatore Veronesi, il sottosegretario Lattanzio osserva che sulla questione sollevata dal senatore Piva sono state presentate presso l'altro ramo del Parlamento alcune interpellanze e interrogazioni che saranno discusse venerdì prossimo e che daranno modo al Governo di precisare il proprio punto di vista.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia nucleare (ENEN) » (204), d'iniziativa dei senatori Zannier ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Catellani propone che la Commissione chieda alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante o quanto meno in sede redigente.

Il presidente Zannier ricorda che durante le visite che la Commissione ha effettuato recentemente ai Centri CNEN di Frascati e

della Casaccia egli rese noto l'impegno della Commissione stessa a portare avanti più rapidamente possibile l'iter del disegno di legge in titolo. L'oratore comunica altresì che il senatore Veronesi gli ha inviato una lettera con la quale, a nome del Gruppo liberale, si pronuncia preliminarmente contro ogni eventuale richiesta di assegnazione del disegno di legge in sede deliberante o redigente.

Il presidente Zannier propone che la richiesta del senatore Catellani non venga posta in votazione subito, ma sia esaminata al termine della discussione generale sul provvedimento.

Dopo che il senatore Veronesi ha riconfermato la sua posizione (pur dicendosi disposto a comunicare il suo giudizio definitivo al termine della discussione generale), il senatore Bernardinetti dichiara di aderire alla proposta formulata dal presidente Zannier. Dopo analogha dichiarazione del senatore Catellani, la proposta del Presidente è quindi accolta dalla Commissione.

Il sottosegretario Lattanzio, confermato preliminarmente il profondo interesse che il Governo porta al problema della riforma del CNEN ed espressa sostanziale adesione alle linee del disegno di legge n. 204, ricorda che il Ministero dell'industria e del commercio ha chiesto in materia il parere del CIPE, il quale ha costituito un'apposita sottocommissione di studio; assicura quindi che i lavori di tale sottocommissione procedono speditamente di modo che ci si può attendere che nei prossimi giorni il CIPE sia in grado di trasmettere il suo parere al Ministero dell'industria.

Dopo ulteriori interventi del presidente Zannier, dei senatori Noè e Mammucari e del sottosegretario Lattanzio, il Presidente dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 204.

Il senatore Mammucari, sottolineata la necessità di una visione organica e completa della politica che va svolta nel settore nucleare, ricorda il peso enorme che in ogni campo ha il settore nucleare, non solo come fonte sempre più rilevante di energia, ma come orientamento degli studi e delle ricerche fisiche, chimiche, tecnologiche, metallurgiche, eccetera. L'oratore si sofferma

poi sul problema dei rapporti tra ricerca pura (o fondamentale) e ricerca applicata, affermando a questo proposito che i due tipi di ricerca sono assolutamente indissolubili. Per convincersi di questo — osserva l'oratore — basta considerare che la ricerca fondamentale non può svolgersi senza adeguati mezzi tecnici, cioè senza la produzione e l'impiego di macchinari i quali consentano di provare la validità delle ipotesi formulate in sede di ricerca pura. Il senatore Mammucari afferma poi che la ricerca applicata del CNEN non deve limitarsi al campo della produzione di energia, ma deve estendersi anche ad altri settori, come ad esempio quello agricolo e quello medico.

L'oratore conclude il suo intervento soffermandosi sui problemi della tecnologia avanzata e delle relative applicazioni industriali (sottolinea a questo proposito la necessità di chiarire con esattezza l'impostazione dell'articolo 2), dei rapporti tra il CNEN e gli altri Enti di Stato che operano nel settore nucleare, sulla questione del personale del CNEN, e dei rapporti tra Istituto nazionale di fisica nucleare e CNEN.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« Contributo statale nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 » (669).

(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Il relatore, senatore Trabucchi, dopo aver ricordato le funzioni di fondamentale importanza che l'ICE svolge per la promozione e lo sviluppo dei nostri rapporti commerciali con l'estero, chiarisce la portata del disegno di legge in discussione. Illustra poi taluni emendamenti, concordati con il ministro Misasi, agli articoli 1 e 3 del disegno di legge, alla cui approvazione si dichiara, infine, favorevole.

Il presidente Zannier dà lettura dei pareri favorevoli trasmessi dalla Commissione fi-

nanze e tesoro sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso successivamente presentati. Dopo brevi dichiarazioni dei senatori Cavezzali e Dosi, ambedue favorevoli al disegno di legge, il senatore Adamoli, pur criticando, tra l'altro, la norma recata dall'articolo 2 del disegno di legge, dichiara di non opporsi alla sua approvazione. Segue un intervento del senatore Minnocci, il quale si dichiara favorevole al provvedimento con gli emendamenti illustrati dal relatore.

Dopo la replica del senatore Trabucchi ed un breve intervento del senatore Rossi, il ministro Misasi ricorda le ragioni che hanno spinto il Governo a presentare l'attuale disegno di legge, di cui sollecita l'approvazione.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « lire 3.500.000.000 », le altre: « e — a decorrere dall'anno finanziario 1971 — a lire 4.500.000.000 ».

L'articolo 2 viene approvato nel testo originario.

L'articolo 3 viene quindi accolto nella seguente formulazione, risultante dall'approvazione di due emendamenti, presentati dal relatore e dal ministro Misasi:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1968 e 1969 si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i summenzionati esercizi finanziari con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo dei medesimi stati di previsione. Per l'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione di lire 2 miliardi del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione per lo stesso anno 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il disegno di legge viene infine posto ai voti ed approvato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 13,10.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

Presidenza del Presidente
MANCINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampa.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 354

Accogliendo una richiesta del senatore Fermariello, il Presidente assicura che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 354, concernente « Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione », sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta.

IN SEDE REFERENTE

« **Aumento dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati** » (782).

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Accili, dopo aver svolto una breve esposizione introduttiva, prospetta l'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge, al fine di consentire all'ENPDEDP il ripiano del *deficit* causato dall'incremento degli oneri relativi all'assistenza ai pensionati. A conclusione del suo intervento, il senatore Accili propone che la Commissione chieda al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

Il senatore Di Prisco si dichiara contrario al mutamento di sede, in considerazione dell'opportunità di condurre un ampio ed approfondito dibattito sul problema generale dell'assistenza di malattia.

Il sottosegretario Rampa comunica che il Ministro del lavoro ha nominato un'apposita Commissione per l'esame di una riforma organica della materia; egli fa tuttavia presente l'esigenza di non ritardare, nel frat-

tempo, la regolarizzazione di gestioni largamente deficitarie.

A favore del passaggio in sede deliberante si pronuncia il senatore Pasquale Valsecchi, mentre il senatore Fermariello condivide la tesi del senatore Di Prisco per un approfondito dibattito critico.

Il Presidente, rilevata la mancanza di unanimità circa la richiesta di mutamento di sede, avverte che l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente in altra seduta.

« Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione » (136).

(Esame e rinvio).

Il senatore Bermani, dopo aver illustrato il disegno di legge, propone che la Commissione ne chieda l'assegnazione in sede deliberante.

La richiesta viene appoggiata dal senatore Robba, mentre il senatore Di Prisco esprime il dubbio che la via indicata dal disegno di legge non sia la più opportuna per migliorare la situazione previdenziale degli assicuratori e si dichiara pertanto contrario all'assegnazione in sede deliberante.

Il Presidente, rilevato che anche in questo caso manca l'unanimità della Commissione sulla richiesta di mutamento di sede, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

« Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri;

« Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), d'iniziativa dei senatori Di Prisco ed altri;

« Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » (240), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri;

« Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » (700), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri.

« Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Pozzar illustra le proposte della Sottocommissione in merito all'artico-

lo 19, concernente i locali da destinare alle rappresentanze sindacali nell'ambito aziendale.

I senatori Palazzeschi e Torelli suggeriscono modifiche al testo della Sottocommissione, mentre il sottosegretario Rampa esprime il timore che tale testo — a suo avviso eccessivamente estensivo — possa porre in difficoltà le piccole aziende e si pronuncia pertanto a favore del mantenimento dell'articolo del Governo.

Il senatore Fermariello sostiene che la possibilità di riunione delle rappresentanze aziendali non può essere condizionata — come nel testo governativo — dal numero dei dipendenti.

Nello stesso senso si pronuncia il senatore Albani, mentre i senatori Valsecchi, Bisantini e Varaldo affermano che la norma predisposta dalla Sottocommissione rischierebbe di rivelarsi praticamente inattuabile.

Infine, accogliendo gli emendamenti proposti dai senatori Fermariello e Pozzar al testo governativo, l'articolo 19 è accolto nella seguente formulazione: « Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali di azienda hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni ».

Successivamente, accantonato l'articolo 20, la Commissione esamina l'articolo 21, concernente i permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.

Il senatore Di Prisco propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo: « Il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta il permesso perchè possano partecipare alle riunioni ed ai lavori delle assemblee pubbliche elettive di cui sono membri o ai congressi o convegni, anche internazionali, ai quali i richiedenti siano stati designati a

partecipare come delegati delle loro organizzazioni ».

Tale emendamento, messo ai voti, è respinto.

Il senatore Pozzar annuncia quindi che la Sottocommissione ritira il proprio emendamento sostitutivo, ma l'emendamento stesso è fatto proprio dai senatori Palazzeschi ed Albani ed è approvato, dopo dichiarazione favorevole del relatore Bermani e contraria del sottosegretario Rampa.

Pertanto, essendo stati respinti gli emendamenti aggiuntivi dei senatori Fermariello e Vignolo, il testo dell'articolo 21 risulta il seguente: « I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 11, hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti ».

L'articolo 22 (aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali) è approvato nel testo del Governo, mentre sono respinti, dopo dichiarazioni contrarie dei senatori Robba, Torelli, Valsecchi, del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti aggiuntivi della Sottocommissione, concernenti l'estensione della norma ai lavoratori con incarichi sindacali provinciali e nazionali, nonchè il riconoscimento dell'aspettativa ai fini dell'indennità di cessazione del rapporto di lavoro.

Il senatore Magno propone quindi un articolo 22-bis concernente i permessi ai lavoratori membri di consigli provinciali e comunali, per l'espletamento del loro mandato.

Sull'emendamento si pronunciano a favore i senatori Bonatti, Ricci e il relatore Bermani, mentre il senatore Pozzar e il sottosegretario Rampa, pur condividendone il contenuto, suggeriscono un rinvio per la migliore formulazione della norma.

L'articolo 22-bis è quindi accantonato.

Successivamente la senatrice Dolores Abbiati Greco, assieme ad altri senatori del Gruppo comunista, propone la soppressione dell'articolo 23, concernente la rappresentanza del datore di lavoro. L'emendamento viene sostenuto anche dai senatori Al-

bani, Di Prisco, Magno, Zuccalà e dal relatore, mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

La soppressione dell'articolo 23 è infine approvata dalla Commissione, dopo di che la seduta viene rinviata al pomeriggio.

(La seduta, sospesa alle ore 13, viene ripresa alle ore 17,40).

La Commissione esamina l'articolo 20, concernente la repressione della condotta anti-sindacale, precedentemente accantonato.

Il senatore Di Prisco propone che l'intero articolo sia sostituito dal seguente: « L'esercizio del diritto di sciopero non può in alcun modo e in nessun luogo essere limitato, impedito e represso dal datore di lavoro ».

Dopo che il sottosegretario Rampa si è dichiarato contrario non alla sostanza, ma alla formulazione della norma, l'emendamento viene respinto dalla Commissione. Quindi, dopo che il senatore Pozzar ha ritirato l'emendamento sostitutivo a suo tempo predisposto dalla Sottocommissione, la Commissione accoglie alcuni emendamenti proposti dal senatore Zuccalà al testo governativo, per cui l'articolo 20 risulta approvato nella seguente formulazione:

« Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonchè del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convoca le parti e assume sommarie informazioni. Qualora egli ritenga sussistente la violazione di cui al comma precedente, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza di primo grado.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione da-

vanti al tribunale che decide con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al secondo comma, e alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nella stampa periodica nazionale e in quella del luogo dove si è svolta la controversia ».

Su proposta del rappresentante del Governo, viene quindi accolto il seguente articolo 20-bis:

« Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 11 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del 1° comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 14, 2° comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.

Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegue alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del 1° comma dell'articolo 11, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 14, 2° comma, ovvero del 1° comma del presente articolo, restano immutati ».

Viene quindi ripreso l'esame del seguente articolo 22-bis, proposto dai senatori Magno ed altri: « I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale e provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili ».

Dopo che il sottosegretario Rampa ha manifestato l'avviso favorevole del Gover-

no, l'articolo 22-bis è approvato, con un emendamento al 1° comma, proposto dal senatore Pozzar, tendente ad aggiungere la parola: « strettamente » dopo la parola: « tempo ».

La Commissione esamina quindi l'articolo 24, concernente il campo di applicazione della legge.

In seguito all'accoglimento di alcune modifiche proposte dai senatori Pozzar e Magno e dal sottosegretario Rampa, la prima parte dell'articolo risulta così emendata: « Per le imprese industriali e commerciali, gli articoli 14, 15 e 16 ed il secondo comma dell'articolo 19 si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 30 dipendenti. Le altre disposizioni del Titolo III si applicano alle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti.

Gli articoli 14, 15 e 16 ed il secondo comma dell'articolo 19 si applicano alle imprese agricole che occupano più di 15 dipendenti. Le altre disposizioni del Titolo III si applicano alle imprese agricole che occupano più di 10 dipendenti.

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso Comune occupano più di 30 o di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 15 o di 10 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 7, 8 e 9, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante ».

Viene invece accantonato un emendamento aggiuntivo del senatore Magno, tendente a stabilire che, a parziale modifica dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, le disposizioni contenute nella legge medesima si applicano ai datori di lavoro che occupano più di dieci dipendenti.

Si svolge quindi un ampio dibattito sull'articolo 25, concernente le disposizioni pe-

nali. Al termine della discussione vengono accolti gli emendamenti della Sottocommissione e del senatore Torelli al testo governativo e, infine, l'articolo è approvato nella seguente formulazione:

« Le violazioni degli articoli 2, 3, 5, 6-bis, e 7, secondo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione e con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel comma precedente può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale ».

Successivamente, in base alle proposte della Sottocommissione, vengono accolti i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 25-bis. — « L'importo dell'ammenda è versato al fondo adeguamento pensioni dei lavoratori »;

Art. 25-ter. — « Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.

Restano salve le disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

Art. 25-quater — « Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e tasse ».

Riprendendo infine l'esame dell'articolo 9, accantonato in una precedente seduta, la Commissione approva la soppressione del secondo comma dell'articolo stesso, che resta pertanto limitato al primo comma, già votato.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 20,45.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

Presidenza del Presidente
CAROLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Maria Pia Dal Canton.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Contributo statale per la organizzazione sociale della pediatria preventiva » (703), d'iniziativa dei deputati De Maria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il senatore Manenti, a nome del Gruppo comunista, chiede che l'esame del disegno di legge venga rinviato alla prossima seduta.

La Commissione accoglie la richiesta.

« Disciplina dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche » (306), d'iniziativa del senatore Perrino;

« Disciplina della professione di tecnico di laboratorio di analisi mediche e norme per l'istituzione delle scuole » (589), d'iniziativa dei senatori Maccarrone Antonino ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli articoli del disegno di legge n. 306, che si è convenuto di tenere come base della discussione.

Viene accolto, senza modificazioni, l'articolo 1; l'articolo 2 è accolto con un emendamento proposto dal Governo al secondo comma, per sostituire alle parole « terzo anno » le altre « quinto anno ».

Vengono accolti i commi 1 e 2 dell'articolo 3 con un emendamento presentato dal Governo, tendente a sopprimere, al primo comma, la parola « anche ».

Sul terzo comma dell'articolo 3 intervengono il senatore Perrino — il quale propone che l'età degli aspiranti all'ammissione alle scuole in oggetto venga portata dal diciassettesimo al sedicesimo anno — e il senato-

re Pinto, che suggerisce di richiedere agli aspiranti stessi, a partire dall'anno scolastico 1972-1973, un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuole medie superiori o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma secondario di primo grado, in analogia con quanto dispone l'articolo 2 del disegno di legge, recentemente approvato, relativo agli infermieri professionali.

Il terzo comma viene quindi accolto con gli emendamenti predetti.

Interviene successivamente la rappresentante del Governo prospettando l'opportunità che i compiti riservati ai tecnici di laboratorio di analisi cliniche vengano esplicitamente fissati nel provvedimento e siano uniformati a quelli che lo stesso personale disimpegna nei Paesi della comunità europea.

L'oratrice dà quindi lettura di un emendamento aggiuntivo all'articolo 3 nel quale fra le mansioni citate figura anche quella di compiere prelievi sul paziente.

Su tale proposta si apre un dibattito.

I senatori Pinto, Ossicini, Zonca, Arcudi, Chiariello e Picardo manifestano forti perplessità per quanto riguarda la facoltà di eseguire prelievi, compito che, a loro parere, deve essere riservato al medico o quanto meno eseguito alla presenza o sotto la responsabilità del medico stesso. Da parte degli oratori si fa rilevare altresì come i tecnici di laboratorio di analisi cliniche nei Paesi della comunità europea si sottopongono ad un più lungo corso di studi onde appare incongrua una piena equiparazione fra le due categorie.

È opinione degli stessi oratori che la delicata materia debba essere più attentamente esaminata, al fine di evitare le pericolose conseguenze che potrebbero derivare da una normativa che, ad esempio, consentisse ai tecnici in oggetto di recarsi al domicilio dei pazienti per compiere prelievi.

Prende quindi la parola il senatore Del Pace, il quale esorta anch'egli la Commissione a riflettere attentamente prima di procedere nell'esame di un provvedimento che già fin dai primi articoli solleva problemi tanto gravi e complessi. Egli ricorda poi che il ministro Ripamonti, in sede di discussione

dell'ultimo bilancio, si è impegnato a presentare entro l'anno uno strumento legislativo inteso a disciplinare in modo organico ed uniforme tutta la materia relativa al personale tecnico e ausiliario degli ospedali.

Di fronte a tale impegno, egli osserva, il disegno di legge all'esame appare contraddittorio in quanto si muove entro vecchi schemi ormai superati, mentre le attuali esigenze sanitarie impongono sempre più la presenza di tecnici altamente preparati e qualificati, ai quali potranno e dovranno venire affidati anche mansioni di notevole responsabilità.

Argomentazioni analoghe vengono avanzate dal senatore Manenti, il quale propone di sospendere la discussione in attesa che il Ministro della sanità presenti al Parlamento l'annunciato provvedimento.

Ai senatori Del Pace e Manenti replica il senatore Perrino, facendo osservare che il disegno di legge di cui egli è firmatario non deve considerarsi fine a se stesso, ma venire inquadrato nella futura normativa di carattere generale ed organico. Egli ricorda che nel 1967 è stata approvata una legge che disciplina l'arte ausiliaria sanitaria dei tecnici di radiologia, legge di cui il provvedimento all'esame ricalca le linee fondamentali, e che non si vede il motivo per cui queste due categorie molto simili di ausiliari ospedalieri debbano essere sottoposte ad un trattamento diverso e decisamente inferiore per quanto riguarda i tecnici di laboratorio.

Prende quindi la parola il sottosegretario di Stato Maria Pia Dal Canton che si dichiara disposta ad accantonare momentaneamente l'emendamento proposto e s'impegna a riferire, in una prossima seduta, in merito al disegno di legge governativo di carattere generale.

Ad una continuazione dell'esame, previo ritiro dell'emendamento governativo, si dichiara favorevole il senatore Chiariello.

Interviene quindi il senatore Zonca, il quale osserva che esiste, a suo parere, una contraddizione tra il disegno di legge e la tanto spesso invocata necessità di non prendere in considerazione provvedimenti settoriali. Egli aggiunge che nelle leggi delegate inte-

grative della legge ospedaliera viene esplicitamente enunciato l'obbligo da parte degli ospedali di creare scuole per il personale ausiliario e tecnico. L'oratore ritiene che provvedere all'organizzazione di queste scuole spetti non già al Parlamento, ma all'Esecutivo con appositi decreti. Conclude pregando la rappresentante del Governo di far presente al Ministro l'esigenza da lui prospettata.

Dopo un intervento del senatore Picardo, che sottolinea la necessità che le materie di insegnamento delle scuole vengano chiaramente specificate, prendono la parola i senatori Ossicini, Del Pace, Pinto, Manenti e Perrino, i quali si dichiarano d'accordo su un breve rinvio al fine di conoscere il pensiero del Ministro della sanità in merito a questo particolare settore.

Da parte del senatore Pinto viene affacciata anche l'opportunità di nominare una sottocommissione col compito di indicare in modo preciso le mansioni consentite al tecnico di laboratorio di analisi cliniche.

Prende infine la parola il relatore, senatore Colella, il quale concorda anche egli sul proposto rinvio e conferma che nelle leggi delegate non mancano addentellati con la materia in esame, per cui è opportuno — a suo parere — che la materia stessa ed i problemi ad essa connessi vengano attentamente studiati.

La Commissione decide infine di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame dei due provvedimenti.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Modifica dell'articolo 35 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per consentire il trasferimento del medico condotto per anzianità** » (366), d'iniziativa del senatore Pinto.

(Parere alla 1^a Commissione). (Esame e rinvio).

Il senatore Arcudi, estensore designato del parere, illustra brevemente la portata e le finalità del provvedimento e propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Dopo un chiarimento del senatore Pinto e brevi interventi dei senatori Perrino, Pi-

cardo, Del Pace e Del Falco, i quali manifestano forti perplessità sull'opportunità del disegno di legge, la Commissione decide di rinviare l'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sugli eventi del giugno-luglio 1964 (istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

Seduta pomeridiana

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente
ALESSI*

La seduta ha inizio alle ore 17.

La Commissione prosegue nell'audizione del teste senatore Raffaele Jannuzzi.

(La seduta, sospesa alle ore 21,15 di martedì 11 novembre 1969, è ripresa alle ore 11 di mercoledì 12 novembre 1969).

La Commissione procede alla lettura dei processi verbali della deposizione resa dal senatore Raffaele Jannuzzi nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 1969.

La seduta termina alle ore 12,30 di mercoledì 12 novembre 1969.

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

*Presidenza del Presidente
ALESSI*

La seduta ha inizio alle ore 17.

La Commissione discute in ordine alla acquisizione di taluni atti e documenti.

La Commissione, quindi, conclude la lettura dei processi verbali della deposizione resa dal senatore Raffaele Jannuzzi nella seduta antimeridiana dell'11 novembre e procede alla loro approvazione.

La seduta termina alle ore 20,15.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Dal Falco, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo » (920), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8^a Commissione*).

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Battista, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:

« Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » (536), d'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri (*alla 5^a Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**5^a Commissione permanente**
(Finanze e tesoro)

Giovedì 13 novembre 1969, ore 9,30

*In sede referente***I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

1. PIRASTU ed altri. — Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline (588).

2. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

II. Esame dei disegni di legge:

1. DE LUCA. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (803).

2. Regolazioni finanziarie varie (860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante***I. Discussione dei disegni di legge:**

1. Deputati DE MEO e MAZZARINO. — Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (441) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della « Fondazione Luigi Einaudi » con sede a Torino (802) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, istituito col regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 (529) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Deputato CURTI. — Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali (565) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. SALARI. — Modifica degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, concernente la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione (813).

6. Provvedimenti in materia di diritti dovuti all'Ente nazionale per la protezione degli animali (326).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

2. BRUSASCA. — Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e di istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti importati, relativamente alle stoppe di canapa (denominate « stoppe di stigliatura o di campagna ») (369).

3. Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (745).

4. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 13 novembre 1969, ore 9,30 e 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Riforma dell'ordinamento universitario (612).

2. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

3. GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

4. GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

5. SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

6. BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

7. FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

8. ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati SPITELLA ed altri; BRIZIOLI e LONGO Pietro; MASCHIELLA e CAPONI; ALMIRANTE e MENICACCI. — Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti (750) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. BISORI ed altri. — Celebrazione del quinto centenario della morte di Filippo Lippi (590).

III. Esame del disegno di legge:

SPIGAROLI e CODIGNOLA. — Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente la immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della Scuola media (822).

8^a Commissione permanente

(Agricoltura e foreste)

Giovedì 13 novembre 1969, ore 9,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969,

n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo (920) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (921) (Approvato dalla Camera dei deputati).

**Giunta consultiva
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 13 novembre 1969, ore 10

Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 settembre 1969, numero 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo (920) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova (877).

**Commissione parlamentare
per la vigilanza sulle radiodiffusioni**
(PALAZZO DELLA SAPIENZA)

Giovedì 13 novembre 1969, ore 10,30

1. Esame del programma e del regolamento di Tribuna politica per il 1970.
2. Esame della richiesta di ammissione del Gruppo della sinistra indipendente alle trasmissioni radiotelevisive di carattere politico.
3. Esame della richiesta del senatore Naldini di regolamentazione dei servizi speciali radiotelevisivi in occasione di crisi di governo e funzionamento della Commissione parlamentare di vigilanza durante tali periodi.

**Commissione inquirente
per i procedimenti d'accusa**

(PALAZZO MONTECITORIO)

Giovedì 13 novembre 1969, ore 11

**Commissione parlamentare d'inchiesta
sugli eventi del giugno - luglio 1964**
(istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

(PALAZZO MONTECITORIO)

Giovedì 13 novembre 1969, ore 10 e 17

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15*